Cod. CIG : 062196803B

- *da riportarsi nella causale del versamento all'Autorità per la vigilanza*

PROVINCIA DI COMO
VIA BORGOVICO, 148
C.F. 80004650133
SETTORE AFFARI GENERALI
ISTITUZIONALI E LEGALI CENTRO STUDI E RICERCHE, URP.
SERVIZIO GARE E CONTRATTI
(Tel. 031/230462 – 230272. N. FAX 031/230827)
SITO INTERNET www.provincia.como.it
E.MAIL infogarecontratti@provincia.como.it

DISICPLINARE DI GARA

OGGETTO: **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RELATIVO ALLA COPERTURA ASSICURATIVA PER LA PROVINCIA DI COMO RELATIVAMENTE AI RISCHI DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA, PER IL PERIODO 29.01.2011 – 31.12.2013. N. CIG: 062196803B**

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE n. 1731 del 15.11.2010

1) CANALI DI COMUNICAZIONE PRIVILIEGIATI:
ai sensi dell'art. 77 del Dl.gs 163/2006 **:** Ai sensi dell'art. 79 comma 5 bis del D.lgs 163/06, si avvisa che tutte le comunicazioni interenti il procedimento di affidamento del presente bando verranno effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificate che il concorrente dovrà indicare nella documentazione di gara o mediante fax.

2) DURATA DEL SERVIZIO: la durata del contratto viene stabilita in anni 2, mesi 11 e 2 giorni con effetto dalle ore 24 del 29.01.2011 fino alle ore 24 del 31.12.2013

3) CONDIZIONI DI SUBAPPALTO: il subappalto non è consentito

4) IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO : **€807.175,65**

Non sussistono oneri di scurezza, non essendo il servizio caratterizzato da elementi di interferenza con la Stazione Appaltante.

5) IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO: €807.175,65=

6) IL CONTRATTO VERRA' STIPULATO: "**a corpo**" ai sensi dell'art. 53, comma 4, D.lgs.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI IDONEITA' PROFESSIONALE E DI ORDINE GENERALE (art. 34, art .38 D. LGS. N.163/2006, L. 266/2002 E ART. 36 BIS L. 248/2006)

Per la partecipazione all'appalto, i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti, da dimostrare mediante la produzione dell'apposita documentazione da allegare alla domanda di partecipazione, secondo quanto successivamente indicato nel presente disciplinare:

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. se l'impresa è italiana o straniera residente in Italia, ovvero nel corrispondente registro Professionale dello stato di appartenenza per le imprese non residenti in Italia;
b) autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio nazionale ai sensi del D.lgs n. 209/2005;
c) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
d) non aver in corso un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della L. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'art.10 della L. 575/65. L'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; tutti i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio; e che, nei confronti delle persone sopra indicate , negli ultimi cinque anni , siano stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art.3 della L.1423/1956 irrogate nei confronti di un proprio convivente.
e) non aver subito sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. E' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla

carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale. **I concorrenti devono dichiarare, a pena di esclusione, tutte le condanne eventualmente riportate dai soggetti sopra indicati, nonché gli eventuali carichi pendenti, come previsto nell'Allegato 1 in modo da consentire alla stazione appaltante di effettuare la dovuta disamina delle stesse e valutarne l'incidenza sull'affidabilità professionale dell'impresa direttamente in seduta di gara.**

f) non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.17 della L. 19.3.1990, n.55;
g) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
h) non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o non aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
i) non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il concorrente;
j) non aver reso false dichiarazioni, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
k) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il concorrente;
l) essere in regola ai sensi dall'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sulla disciplina del lavoro dei disabili, ovvero esserne esonerato;
m) non aver subito l'applicazione di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
n) non aver avuto applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
o) non trovarsi nella condizione di non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativamente ai soggetti di cui alla lettera b) art. 38 comma 1 del decreto legislativo 163/2006 che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia,

dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

p) non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
q) di non avere presentato domanda di partecipazione per la presente procedura di gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o consorzio;
r) di non trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 cod. civ. con altro soggetto concorrente, in forma singola o associata ovvero la sua controllante o controllata, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

7.1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ECONOMICI TECNICI E FINANZIARI:

- Dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs n. 385/1993.
- Avere realizzato negli ultimi tre esercizi una raccolta premi nel ramo danni non inferiore ad € 300.000.000,00;

8) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DELL'IMPRESA SINGOLA

All'appalto sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 34 del D.lgs 163/06 e smi, in possesso dei requisiti elencati ai punti 7.) 7.1), singoli o raggruppati ai sensi dell'art. 37 D.lgs 163/06 e smi, o uniti in coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 c.c., operanti nel settore assicurativo nei rami relativi ai rischi indicati nel capitolato speciale di gara, aventi sedi nel territorio dello Stato Italiano o dell'Unione Europea, nonché i consorzi ex art. 34 D.lgs 163/06 e smi.

IN CASO DI ATI e/o COASSICURAZIONE, a pena di esclusione:

- In caso di coassicurazione le singole imprese coassicuratrici dovranno conferire all'impresa che ha presentato l'offerta (impresa delegataria), un mandato per la completa gestione del rapporto assicurativo;
- L'impresa mandataria o delegataria dovrà ritenere una quota minima di rischio non inferiore al 40% e le imprese mandanti/deleganti dovranno ritenere una quota di rischio non inferiore al 20%;
- Dovrà essere comunque sottoscritto il 100% del rischio;
- L'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti/procuratori di tutte le imprese raggruppate o coassicuratrici;

In ogni caso il requisito b) del punto 7) dovrà essere posseduto da ciascun concorrente e, pertanto, in caso di ATI e /o coassicurazione da ciascuna impresa componente l'ATI e/o la Coassicurazione.

Non è ammessa la partecipazione contestuale come operatore e quale componente di raggruppamenti, né come componente di diversi raggruppamenti. L'inosservanza di tale prescrizione comporterà l'esclusione sia del singolo che del raggruppamento.

10) AVVALIMENTO

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi del'art. 34 del D.lgs 163/2006 e smi, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto. A tali fini il concorrente allega, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria:

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'art. 48 del d.lgs 163/2006 attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'art. 38 Dl.gs 163/2006;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.lgs n. 163/2006;
d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 Dl.gs 163/2006;
f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell'art. 49 del D.lgs 163/2006.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) D.lgs 163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, del D.lgs 163/2006.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria.

E’ ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie.
Non è comunque ammesso il cumulo tra attestazioni di qualificazione SOA relative alla stessa categoria.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

11) FALLIMENTO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL’ESECUTORE - PROGRESSIVO INTERPELLO: l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 140 D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento da parte dell’impresa esecutrice dei lavori oggetto dell’appalto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.

12) PROCEDURA E CRITERIO d’AGGIUDICAZIONE: procedura aperta ai sensi dell’art. 82 del D.lgs n. 163/2006 e smi, con il criterio del **prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo** del servizio posto a base di gara**;**

12.1) VALUTAZIONE DELL’ANOMALIA DELLE OFFERTE: l’Amministrazione procederà ai sensi dell’art. 86, comma 1 del D.lgs n. 163/2006 e smi, alla valutazione della congruità delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media**.** La procedura descritta non troverà applicazione qualora il numero delle offerte presentate sia inferiore a cinque.

La Stazione Appaltante richiederà agli offerenti sospetti di anomalia di produrre le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara di cui e potranno riguardare a titolo esemplificativo ai sensi dell’art. 87 comma 2:

a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;
b) le soluzioni tecniche adottate;
c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi;
d) l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;
e) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;
f) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia

previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

Il procedimento di valutazione delle giustificazioni verrà eseguito procedendo ai sensi degli articoli 87 e 88 del Codice e smi.

Resta fermo che, in ogni caso, la stazione appaltante procederà a valutare la congruità di ogni altra offerta presentata quando, sulla base di elementi specifici, l'offerta medesima appaia anormalmente bassa e, comunque, quando il numero delle offerte e inferiore a cinque.

12.3) MODALITA' e TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE GIUSTIFICAZIONI.

Ai sensi dell'art. 88 D.lgs 163/06,a seguito dell'esperimento della seduta di gara, la Stazione Appaltante richiederà per iscritto le giustificazioni dell'offerta, assegnando al concorrente un termine non inferiore a **quindici giorni.**

Le GIUSTIFICAZIONI dovranno riguardare le VOCI DI PREZZO che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara.

Non saranno ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Non saranno ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all'articolo 131 del D.L.gs. 163/2006 e smi, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (G.U. n. 101 del 30.4.2008), ed alla relativa stima dei costi conforme all'allegato XV par. 4 del medesimo Decreto ed all'art. 7 del D.P.R. del 3 luglio 2003 n. 222 in quanto compatibile con la richiamata normativa.

Ove l'esame delle giustificazioni non sia sufficiente ad escluderne l'incongruità e l'anomalia, la stazione appaltante richiederà all'offerente di integrare quelle già presentate ritenute pertinenti agli elementi costitutivi dell'offerta medesima. La richiesta di giustificazioni integrativa verrà formulata dalla Stazione Appaltante per iscritto e dovrà indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse, oltreché recare l'invito all'offerente a dare tutte le giustificazioni ritenute utili. All'offerente è assegnato un termine **non inferiore a cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste ad integrazione**.

Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convocherà l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo inviterà a indicare ogni elemento che ritenga utile. Se l'offerente non si presenterà alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante potrà prescindere dalla sua audizione.

La stazione appaltante escluderà l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulterà, nel suo complesso, inaffidabile. La stazione appaltante sottoporrà a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la esclude, procederà

nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. Ai sensi dell'art 88 comma 7 D.lgs 163/06 la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta.

La procedura di valutazione di congruità dell'offerta non verrà applicata qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. In tal caso la stazione appaltante procederà a valutare la congruità delle offerte presentate quando, sulla base di elementi specifici, le offerte medesime appaiono anormalmente basse.

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta ritenuta valida dal Presidente di gara.

Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento.

13) DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'AMMISSIONE ALLA GARA

13.1) FORMA DELL'OFFERTA: l'offerente, a pena di esclusione, dovrà far pervenire un plico chiuso e sigillato con ceralacca o con nastro adesivo antistrappo e controfirmato su entrambi i lembi di chiusura, recante all'esterno, oltre al nominativo dell'impresa mittente, la seguente dicitura:

"**OFFERTA - "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RELATIVO ALLA COPERTURA ASSICURATIVA PER LA PROVINCIA DI COMO RELATIVAMENTE AI RISCHI DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA, PER IL PERIODO 29.01.2011 – 31.12.2013".**

Il plico, come sopra sigillato e controfirmato, dovrà contenere all'interno DUE buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

1) "BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (modello allegato 1 debitamente compilato in tutte le sue parti)"
2) "BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA".
3) Eventuale Busta "C": Documentazione di cui all'art. 38 comma 2 lett. b) del D.Lgs 163/06 e s.m.i. inserita in apposita Busta separata (se ricorre l'ipotesi). Qualora il concorrente dichiari di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del C.C. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altro partecipante alla stessa gara e di aver formulato autonomamente l'offerta, dovrà presentare una separata Busta "C", con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura "Documenti ex art. 38 comma 2 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.", contenente al suo interno, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti utili a dimostrare che tale situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

Qualora il plico e le buste in esso contenute non risultassero chiuse e sigillate si farà luogo all'esclusione dalla gara.

14) CONTENUTO DEI PLICHI

14.1) BUSTA A) Documentazione amministrativa

Deve contenere a pena di esclusione :

- **DICHIARAZIONE** sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, **redatta in lingua italiana da rendersi in carta libera secondo lo schema "ALLEGATO 1" al presente Disciplinare,** resa e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa con **allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità** del sottoscrittore, ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza attestante, fra l'altro:
  1. Denominazione, ragione sociale e sede della Ditta
  2. Iscrizione alla Camera di Commercio con indicazione dell'attività (dovendo la stessa corrispondere alle prestazioni del presente appalto);
  3. l'insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni;
  4. l'inesistenza delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10, L. n.575/1965 (antimafia)
  5. di non partecipare alla gara in concorrenza con imprese che si trovino in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile;
  6. di accettare integralmente ed incondizionatamente le prescrizioni contenute nel disciplinare tecnico prestazionale per cui si presenta offerta;
  7. di aver preso visione direttamente di tutti i luoghi in cui installare gli impianti e di allegare all'offerta tecnica almeno un fotogramma a colori formato 15x18 cm per ciascuna posizione di partenza e arrivo con foto-inserimento sommario degli impianti;
  8. l'impegno (In caso di Associazioni di Imprese non ancora costituite) che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, (indicare il nominativo) qualificato come mandatario, il q uale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

In caso di riunioni di imprese non ancora costituite (ATI) lo schema d'autocertificazione della documentazione principale necessaria per l'ammissione alla gara (ALLEGATO 1) dovrà essere redatto e sottoscritto da ogni singola impresa.

- **CAUZIONE PROVVISORIA**

La garanzia a corredo dell'offerta, pari al 2% dell'importo di appalto del servizio, è commisurata **a €16.143,51 .**

Ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D.lgs n. 163/2006, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
L'importo della garanzia così determinato è commisurato **ad Euro 8.071,75.**

La garanzia potrà, a scelta dell'offerente essere presentata nei seguenti modi:

- **Mediante cauzione costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti** dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice. **In ogni caso la cauzione del 2% dovrà essere accompagnata da una dichiarazione - rilasciata da un fidejussore verso l'impresa concorrente - d'impegno a rilasciare la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario – A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA**

- **Mediante fidejussione portata da polizza assicurativa** rilasciata da impresa d'assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio in ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle Leggi sull'esercizio delle Assicurazioni private approvato con DPR 13.2.1959 n. 449 o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

- **Mediante fideiussione bancaria** rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D. 12.3.1936 n. 375 e successive modificazioni.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ed altresì la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice civile , e dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La fidejussione / polizza dovrà essere stipulata secondo le modalità indicate dal Decreto n. 123/04, e nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti, in particolare costituendi, dovrà essere <u>intestata</u> segnatamente a tutte le imprese associate, partecipanti al Raggruppamento Temporaneo, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA.

Il soggetto concorrente è, comunque abilitato a presentare la scheda tecnica SCHEDA TIPO 1.1 SCHEDA TECNICA 1.1 di cui al D.M. 123/04 - compilata in ogni sua parte pena esclusione.

La garanzia cesserà automaticamente - ad eccezione che per il soggetto aggiudicatario e per il secondo classificato - al momento della comunicazione da parte della stazione appaltante del provvedimento di aggiudicazione e, comunque, decorsi 30 giorni dall'aggiudicazione.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

- **ATTESTAZIONE** DI VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE :

L'offerta dovrà essere accompagnata, **quale condizione di ammissibilità dell'offerta medesima, ed a pena di esclusione dalla gara, dalla ricevuta in originale, ovvero fotocopia della stessa**, corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità, **del versamento del contributo** previsto dall'art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266/2005, così come determinato nelle Deliberazioni del Consiglio dell'Autorità del 24/01/2008 nella misura di **€40,00 .**

Tale attestazione di versamento dovrà riportare:

1. la denominazione dell'offerente
2. il Codice Fiscale dell'offerente;

e nella causale del versamento dovrà segnatamente riportare:

3. il codice fiscale del partecipante;
4. il codice CIG della procedura;

L'Importo dovuto dovrà essere versato secondo le seguenti modalità**:**
1. mediante **versamento on line collegandosi** al portale web "Sistema di riscossione" all'indirizzo **http//riscossione.avlp.it** seguendo le istruzioni disponibili sul portale.
A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta copia stampata dell'email di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione.
2. mediante versamento sul **conto corrente postale n. 73582561**, intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale.
Gli estremi di tale versamento - effettuato presso gli uffici postali - devono essere comunicati al sistema on-line di riscossione all'indirizzo **http://riscossione.avlp.it**
La Stazione appaltante in sede di gara ed ai fini dell'esclusione dell'Impresa partecipante, potrà procedere, tramite l'accesso al sistema SIMOG, al controllo:
- dell'avvenuto pagamento;
- dell'esattezza dell'importo dovuto dall'Impresa partecipante;
- della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

- **DICHIARAZIONI** dei due istituti bancari o intermediari autorizzati come indicato al precedente punto 6.2)
- **MODELLO GAP** debitamente compilato, allegato alla presente lettera di invito

14.2) BUSTA B) OFFERTA ECONOMICA

Nella busta B Offerta Economica devono essere contenuti a pena di esclusione i seguenti documenti

1) Offerta Economica redatta su carta da bollo o resa legale in lingua italiana sottoscritta **(con firma non autenticata)** dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari dell'Impresa delegataria .

La percentuale di ribasso non potrà contenere più di due decimali.

La percentuale di ribasso, nonché gli importi economici di cui alla presente offerta dovranno essere indicati sia in cifre che in lettere. Nel caso di divergenza fra il prezzo espresso in lettere e quello espresso in cifre prevarrà il prezzo espresso in lettere.
Non sono ammesse offerte alla pari, in aumento o condizionate.

Nel caso di presentazione di offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora costituito, le sottoscrizioni dovranno essere apposte dal legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri **di ogni impresa** partecipante al Raggruppamento, a pena di esclusione.

L'offerta economica congiunta dovrà riportare l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina posta dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

Nel caso di presentazione di offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora costituito, le sottoscrizioni dovranno essere apposte dal legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri **di ogni impresa** partecipante al Raggruppamento
La mancata osservanza delle modalità richieste per la compilazione e la presentazione delle offerte o la mancata trasmissione anche di uno solo dei documenti specificamente indicati comporterà l'esclusione dalla gara.

14.3) CONTENUTO BUSTA C (se presente)

Busta "C": Documentazione di cui all'art. 38 comma 2 lett. b) del D.Lgs 163/06 e s.m.i. inserita in apposita Busta separata (se ricorre l'ipotesi). Qualora il concorrente dichiari di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del C.C. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altro partecipante alla stessa gara e di aver formulato autonomamente l'offerta, dovrà presentare una separata Busta "C", con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura "Documenti ex art. 38 comma 2 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.", contenente al suo interno, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti utili a dimostrare che tale situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

15) TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: il termine di presentazione delle offerte è stabilito per le ore 12.00 del giorno 20 gennaio 2011.

L'invio del plico contenente la documentazione necessaria per l'ammissione alla gara e la busta chiusa dell'offerta, potrà essere effettuato secondo le modalità ritenute più idonee dal soggetto offerente e, quindi, anche mediante consegna a mano.

Il plico dovrà essere indirizzato all'Ufficio Protocollo della Provincia di Como – via Borgovico, 148 – 22100 COMO e **sullo stesso si dovrà apporre il codice fiscale dell'Impresa partecipante (se Raggruppamento di Imprese di tutte le Imprese) per poter procedere ai controlli da effettuare prima della gara**.

16) PROCEDURA PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA: PROCEDURA PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA:

A partire dalle **ore 9.30 del giorno 21 gennaio 2011** il Presidente di gara procederà all'apertura delle buste contenenti la documentazione ed alla verifica della documentazione stessa ai fini dell'ammissione alla gara.

Successivamente, ai sensi dell'art 48 del D.lgs 163/06 ad esito della positiva verifica di quanto dichiarato in sede di autocertificazione circa i requisiti di ordine generale e speciale , verrà comunicata la seconda seduta di gara pubblica per l'apertura della busta dell'offerta economica.

Accertata l'eventuale esistenza di offerte valutate come anomale ai sensi dell'art. 86 comma 1 D.L.gs. 163/2006, il Presidente di gara sospenderà la seduta e comunicherà i nominativi dei relativi concorrenti al Responsabile del Procedimento.
Questi, avvalendosi di organismi tecnici della stazione appaltante, esamina le giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi degli artt. 86,87 del D.lgs n. 163/2006 e smi, e valuta la congruità delle offerte assicurando il contraddittorio previsto dall'art. 88 del D.L.gs. 163/2006 e smi. Il soggetto che presiede la gara, alla riapertura della seduta pubblica, pronuncia l'esclusione delle offerte giudicate nel loro complesso inaffidabili e aggiudica in via provvisoria l'appalto. Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque non si procede alla determinazione della soglia di anomalia fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che appaia anormalmente bassa in base ad elementi specifici.

I controlli su quanto dichiarato in sede di autocertificazione verranno comunque effettuati nei riguardi del primo e del secondo classificato.

17) ESCLUSIONE – AVVERTENZE

Ai sensi dell'art. 38 del D.lgs n. 163/2006, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. e) del D.lgs n. 113 del 31.07.2007, oltre che ai sensi dell'art. dall'art. 5 della Legge n. 123 del 3.08.2007 "misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia", saranno esclusi dalla gara e non potranno stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di **fallimento,** di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente **procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione** di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
c) nei cui confronti è stata pronunciata **sentenza di condanna** passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati

emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
j) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del Dlgs n. 231 dell'8.06.2001 come modificato e integrato dall'art. 9 della Legge n. 123 del 3.08.2007, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
k) nei cui confronti sia stato irrogato provvedimento di sospensione del cantiere e conseguente sanzione dell'interdizione a contrattare ed a partecipare alle gare pubbliche secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 3.11.2006 (G.U. del 9/11/2006) emanata ai sensi dell' art. 36-bis del D.L. 223/2006, così come convertito dalla Legge n. 248/2006 "*Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro*", e così come modificato dall'art. 5 della Legge n. 123 del 3.08.2007.
l) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.

Saranno inoltre esclusi dalla gara i soggetti:

1. che si sono avvalsi dei piani individuali di emersione ai sensi della Legge 266/2002 fino alla conclusione del periodo di emersione;
2. **che non abbia prodotto l'attestazione dell'avvenuto versamento, o che risulti non avere effettuato il pagamento,** del contributo previsto ex art. 1 commi 65 e 66 della legge n. 266/2005, in favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

Resta inteso, altresì, che:

- trascorsa l'ora fissata per la presentazione dell'offerta non viene riconosciuta valida alcuna offerta o documentazione integrativa anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta o documentazione precedente.

- non è ammessa alla gara l'offerta che non sia corredata della garanzia pari al 2% dell'importo complessivo dei lavori (comprensivo degli oneri di sicurezza), commisurata a **€16.143,51.**

E' altresì motivo d'esclusione dalla gara, la presentazione della garanzia pari al 2% che non preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, che non abbia validità pari ad almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta o che non sia accompagnata da una dichiarazione rilasciata dal fideiussore d'impegno a rilasciare la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, ai sensi dell'art. 75, comma 8 del D.lgs 163/2006.

- verranno escluse le offerte presentate da raggruppamenti e consorzi non costituiti e che non contengano l'impegno che, in caso d'aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa indicata e qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;

- verranno inoltre escluse le offerte presentate da raggruppamenti e consorzi non costituiti la cui garanzia a corredo dell'offerta non risulti intestata a tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento;

- verranno inoltre escluse le imprese che:

* *SOGGETTE agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68* "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", NON abbiano dichiarato ciò nell'allegato "A" e/o non risultino aver ottemperato alle norme per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'art. 17 della citata Legge e Circolare n. 4/2000 del Ministero del Lavori e della Previdenza Sociale Direzione Generale per l'impiego.

* *NON soggette agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68,* NON abbiano dichiarato nell' "ALLEGATO A" che le imprese medesime sono escluse dall'osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in quanto imprese con meno di 15 dipendenti;

* *NON soggette agli obblighi introdotti dalla Legge 68/99 e RIENTRANTI NELLA FASCIA OCCUPAZIONALE TRA 15 E 35 DIPENDENTI che non abbiano effettuano nuove assunzioni a partire dal 18 gennaio 2000* – NON abbiano dichiarato nell'

"ALLEGATO A" che le imprese medesime sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

- non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato.

- non è ammessa alla gara l'offerta che non risulti pervenuta alla Segreteria Generale ENTRO IL TERMINE FISSATO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE e non si darà corso all'apertura del plico contenente l'offerta sul quale non sia apposto il nome del concorrente o la scritta relativa alla specificazione dei lavori oggetto della gara o che non sia sigillato con ceralacca o che non sia controfirmato sui lembi di chiusura.

- non sarà ammessa alla gara l'offerta MANCANTE DI UNA SOLA DELLE DICHIARAZIONI O CERTIFICAZIONI RICHIESTE DAL PRESENTE BANDO DI GARA; parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposito plico interno debitamente sigillato con ceralacca, controfirmato sui lembi di chiusura, recante l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara. In questo caso l'offerta resta sigillata e debitamente controfirmata dal Presidente di gara con indicate le irregolarità – che saranno pure riportate nel verbale – rimanendo acquisita agli atti della gara.

- non sono ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo offerto.

- in caso di offerte ritenute uguali dalla commissione si procederà all'aggiudicazione a norma del 2° comma dell'art. 77 del R.D. 23.5.1924 n. 827.

- la documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 30.12.1982 n. 955.

Sono ammessi ad assistere all'apertura dei plichi contenenti le offerte i legali rappresentanti delle imprese concorrenti o proprio delegato ai sensi di legge.

18) COMUNICAZIONI ED INFORMAZIONI AGLI OFFERENTI

.

Ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.lgs n. 163/2006 l'Amministrazione darà comunicazione, entro 5 g.g dallo svolgimento, dell'esito della gara:

- all'aggiudicatario dell'aggiudicazione in suo favore;
- al secondo classificato in graduatoria;
- ai concorrenti offerenti, ammessi ma non risultati aggiudicatari, dell'aggiudicazione provvisoria in favore del 1° classificato e del relativo ribasso;
- ai concorrenti offerenti esclusi dell'avvenuta esclusione, anche con riserva di successiva motivazione, circa l'avvenuta esclusione.

19) OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO – EVENTUALI CONSEGUENZE

Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto la ditta aggiudicataria sarà invitata a presentare, **pena la decadenza dell'aggiudicazione:**

1 – certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, da cui risulti che nulla osta alla stipulazione del contratto ai sensi della L. 575/65 e successive modifiche.

2 – la garanzia fidejussoria nella misura del 10%, stipulata, secondo il disposto dell'art. 113 del Dlgs n. 163/2006 e del DM n. 123/2004, la quale, a scelta dell'offerente, potrà essere presentata mediante polizza bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia fidejussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice civile,e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione dovrà inoltre contenere esplicito impegno dell'azienda, istituto od impresa, a versare la somma stessa alla Tesoreria dell'Ente nel caso in cui la stessa debba essere incamerata.

Ai sensi dell'art. 40, comma 7 del Dl.gs n. 163/2006, come modificato dal D.lgs n. 113/2007, le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione sia ridotta, per le imprese certificate, del 50 per cento.

Si precisa che:

- in caso di aggiudicazione **con ribasso d'asta superiore al 10%**, la garanzia fidejussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento;
- in caso di aggiudicazione **con ribasso d'asta superiore al 20%** , la garanzia fidejussoria sarà aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Si sottolinea inoltre che la garanzia fideiussoria di cui sopra sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei lavori nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento in originale o in copia autentica , attestanti l' avvenuta esecuzione.
L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito dovrà permanere sino al momento dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo provvisorio o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati d'avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia ex art. 75 D.lgs 163/2006 da parte della stazione appaltante che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dell'appalto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle

obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni di contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

3 – la ricevuta dell'Ufficio Economato per deposito spese di contratto, di registro, diritti di segreteria ed accessori, che sono a carico dell'appaltatore a norma dell'art. 112 del Regolamento Generale e che vengono quantificati in circa **€3.000,00** .

Ove nel termine previsto l'impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentata alla stipulazione del contratto nel giorno e nel luogo stabilito, l'Amministrazione avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e procedere all'escussione della garanzia a corredo dell'offerta, salvi i maggiori danni .
L'impresa aggiudicataria si obbliga, altresì, ad applicare tutte le clausole relative all'osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai Contratti collettivi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti previsti dalla Legge 19.3.1990 n. 55.

4 **- Piano Straordinario contro le mafie** :

Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e smi

Comma 1: "*Gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture pubblici, devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.*"

Comma 2. "*I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1,anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purchè idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1*".

Comma 3. "I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonchè quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono

essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa".

Comma 5: "*Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003, il codice unico di progetto (CUP).*

Comma 7: " *I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla Stazione Appaltante o all'Amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, la generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi*".

Si avvisa, inoltre, che:

Ai sensi del comma 8 della L. 136/2010 la stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

Ai sensi del comma 9 della L. 136/2010: la Stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti dalla legge.

Ai sensi del comma 9 bis Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Sanzioni: Ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L. 163/2010: l'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3 comma 7 della L. 136/2010 (estremi identificativi dei conti correnti dedicati e nominativi e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi), comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €500 e €3.000.

20) MODALITA' DI FINANZIAMENTO DELLA FORNITURA, SERVIZIO E LAVORI: il servizio è finanziato con fondi provinciali

21) SVINCOLO DELL'OFFERTA: gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta non prima di 180 giorni dalla data della gara.

La sicurezza dei lavoratori costituisce per l'Amministrazione Provinciale una condizione ed un valore irrinunciabile. Per questo chiediamo alle imprese di prestare particolare attenzione fin dalla fase della gara, all'approfondimento delle tematiche inerenti la sicurezza dei lavori nel cantiere oggetto dell'appalto.

SI PRECISA CHE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ESITO DELLA GARA VERRANNO DATE AI SENSI DELL'ART. 79 COMMA 5 DEL D.LGS N. 163/2006 AL CANALE PREFERENZIALE DI COMUNICAZIONE INDICATO DALL'IMPRESA SUL MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE ALLEGATO A)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Marco Testa

Como, 7 dicembre 2010

Il Dirigente del Settore Affari Generali Istituzionali e Legali Servizio Gare e Contratti
(Dott. Matteo Accardi)

AVVISO IMPORTANTE

La Stazione appaltante , per agevolare la partecipazione alla gara , ha predisposto il modulo Allegato 1 segue contenente tutte le dichiarazioni relative ai requisiti tecnico-economici, organizzativo – finanziari e di idoneità morale del concorrente richiesti dalla vigente legislazione sui contratti pubblici.

Si raccomanda ai concorrenti di prestare la massima attenzione nella compilazione del modulo in quanto le dichiarazioni in esso contenute vengono rese in forma di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà la cui l'eventuale non veridicità è gravemente sanzionata sul piano amministrativo e penale.

Le dichiarazioni devono essere rese dal legale rappresentante dell'impresa e , per quanto concerne i requisiti di idoneità morale (assenza di procedure fallimentari pendenti o dichiarate , di procedimenti penali pendenti o di condanne penali pregresse nonché provvedimenti assimilati) da tutti i soggetti obbligati a renderle ai sensi dell'art. 38 decreto legislativo 163/2006.

Ciò per garantire la veridicità di dichiarazioni inerenti dati personali ed in particolare l'esistenza di provvedimenti definitivi del giudice penale (sentenze patteggiate e condanne con beneficio della non menzione) non risultanti dal certificato penale rilasciato ad istanza di privati.

MODELLO G.A.P.
(Art. 2 legge del 12/10/1982 n° 726 e legge del 30/12/1991 n°410)

Nr. Ordine Appalto (*) | Lotto/Stralcio (*) | Anno (*)

IMPRESA PARTECIPANTE

Partita IVA (*)

Ragione Sociale (*)

Luogo (*) *(Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l'impresa)* Prov. (*

Sede legale (*): CAP/ZIP:

Codice attività (*): Tipo Impresa (*): Singola ☐ Consorzio ☐ Raggr. Temporaneo Imprese ☐

Volume affari , Capitale sociale , Tipo Divisa: Lira ☐ Euro ☐

N.B.
1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu.
2. (*) Le scritte contrassegnate dall'asterisco sono obbligatorie.